ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26 NOVEMBRE 2021, N. 206

Art. 41

Disposizioni transitorie delle modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. Gli organismi di mediazione iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, se intendono mantenere l'iscrizione, sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare la relativa istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti previsti dall'articolo 16, come modificato dall'articolo 7 del presente decreto. Fino al 30 giugno 2023 gli organismi iscritti non possono essere sospesi o cancellati dal registro per mancanza di tali requisiti. Il mancato adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli organismi dal registro. Gli enti di formazione iscritti nell'elenco di cui all'articolo 17 del decreto ministeriale n. 180 del 2010 se intendono mantenere l'iscrizione, sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti previsti dall'articolo 16-bis, introdotto dall'articolo 7 del presente decreto. Il mancato adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli enti dall'elenco. Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.

Versione in vigore dal 18 ottobre 2022, non più in vigore dal 1 gennaio 2023 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206
Estremi	Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Capo	V — Diposizioni transitorie, finanziarie e finali
Sezione	II — Disposizioni in materia di mediazione e negoziazione assistita
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2022

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-149-2022/art-41-disposizioni-transitorie-delle-modifiche-al-decreto-legislativo-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it